

Parte nella causa principale

M

Questione pregiudiziale

Se una sentenza definitiva di non luogo a procedere, che sia stata emessa da un paese dell'Unione Europea che aderisce alla CAAS ⁽¹⁾ all'esito di un'ampia istruttoria svolta in sede di indagini nell'ambito di un procedimento che potrebbe essere riattivato in presenza di nuove prove, abbia efficacia preclusiva all'apertura o alla celebrazione di un processo per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona in un altro Stato contraente.

(¹) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU 2000, L 239, pag. 19.

Ricorso presentato il 7 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-411/12)

(2012/C 355/16)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, S. Thomas e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione della Commissione 2011/746/UE del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato n. C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 13/2006 (ex N 587/2005) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Euralluminia SpA e Syndial SpA (notificata il 24.2.2012 con il n. C(2011) 956 e pubblicata in G.U. L 309 del 24.11.2011, pagg. (1-22), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 3, 4 e 5 di tale decisione e dal Trattato TFUE.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito dalla decisione per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali è scaduto il 24 giugno 2011. Inoltre, la convenuta era tenuta a comunicare alla Commissione entro il 24 aprile 2011 l'importo complessivo degli aiuti da recuperare e le misure adottate e previste per conformarsi alla decisione.

Alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le misure necessarie per recuperare gli aiuti concessi presso le imprese beneficiarie né comunicato alla Commissione tutte le informazioni richieste.

Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dalla Bolloré avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 giugno 2012, causa T-372/10, Bolloré/Commissione

(Causa C-414/12P)

(2012/C 355/17)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Bolloré (rappresentanti: P. Gassenbach, C. Lemaire e O. Juvigny, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e il requisito della motivazione non traendo alcuna conseguenza dal fatto che la società Bolloré è stata sanzionata in quanto società controllante, a differenza della Stora che si trovava in una situazione equivalente;
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato gli articoli 41 nella Carta dei diritti fondamentali e 6 della CEDU, i requisiti di motivazione e di non snaturamento, i diritti della difesa della Bolloré, gli effetti dell'annullamento della decisione 2004/337/CE ⁽¹⁾, l'autorità di cosa giudicata e l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, dichiarando che la Bolloré è stata giudicata entro un termine ragionevole ed era in grado di difendersi in merito alle censure notificate;
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e di equità rifiutando di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta in ragione del contesto fattuale e procedurale del presente procedimento;
- statuire definitivamente nella causa T-372/10, conformemente all'articolo 61 dello statuto della Corte e, a tale titolo annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la Bolloré o, in ogni caso, nell'esercizio della sua giurisdizione estesa al merito, ridurre l'ammenda inflitta alla Bolloré dalla Commissione e confermata dal Tribunale;
- nel caso in cui la Corte non dovesse statuire nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

— infine, conformemente all'articolo 69 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sostenute sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, considerato nei suoi due capi, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e il requisito della motivazione non tralasciando alcuna conseguenza dalla circostanza che essa sarebbe stata sanzionata per i comportamenti della sua ex controllata, a differenza della Stora che si trovava in una situazione equivalente.

Il secondo motivo, considerato nei suoi quattro capi, evidenzia la violazione da parte del Tribunale dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, dell'articolo 6 della CEDU, dei requisiti di motivazione e di non snaturamento, dei diritti della difesa della Bolloré, degli effetti dell'annullamento della decisione 2004/337, dell'autorità di cosa giudicata e dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato la violazione del diritto della ricorrente ad essere giudicata entro un termine ragionevole.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità e di equità, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto fattuale e giuridico del presente procedimento rifiutando di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta.

(¹) Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante [notificata con il numero C(2001) 4573] (GU 2004, L 115, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 settembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-421/12)

(2012/C 355/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— constatare che:

— escludendo dall'ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007, che recepisce la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (¹), i titolari di una libera professione come i dentisti e i cinesiterapisti, il Regno del Belgio ha violato l'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 2, punti b) e d), della suddetta direttiva;

— mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010, relativa alle pratiche di mercato e alla tutela del consumatore, il Regno del Belgio ha violato l'articolo 4 della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;

— mantenendo in vigore l'articolo 4, paragrafo 1, comma 3, della legge del 25 giugno 1993 sull'esercizio e sull'organizzazione delle attività ambulantie e fieristiche come introdotto dall'articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, che modifica la legge del 25 giugno 1993 sull'esercizio di attività ambulantie e sull'organizzazione dei mercati all'aperto, nonché l'articolo 5, paragrafo 1, punto 4, del regio decreto del 24 settembre 2006, relativo all'esercizio e all'organizzazione delle attività ambulantie, il Regno del Belgio ha violato l'articolo 4 della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2005/29/CE è scaduto il 12 giugno 2007.

(¹) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svezia) il 17 settembre 2012 — Flora May Reyes/Migrationsverket

(Causa C-423/12)

(2012/C 355/19)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Flora May Reyes

Convenuto: Migrationsverket